

Newsletter

A cura di Prof. Avv. Andrea Giovanardi e Avv. Diego Zucal
(Studio legale Tosi, sede di Vicenza)

Tassazione dei prodotti alcolici

[1. Nessuna <<pace fiscale>> per le accise](#)

In data 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il decreto sulla cosiddetta <<pace fiscale>>: il contribuente, in caso di contestazioni da parte del Fisco, può sanare la propria posizione mediante il pagamento delle sole imposte, escluse sanzioni e interessi (decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge).

La pace fiscale si applica alla maggioranza dei tributi (Ires, Irap, Iva, dazi, ecc.), **escluse le accise** (a parte quelle gravanti sulle *e-cigarettes*).

Tale esclusione è duplice. La definizione agevolata, infatti, non trova applicazione né con riferimento agli atti del procedimento tributario (quali, in campo accise, gli <<avvisi di pagamento>>), né in relazione alle controversie pendenti dinanzi alla giustizia tributaria.

E invero, la norma sulla definizione agevolata delle controversie fiscali prevede che possono essere <<chiuse>> le sole liti nelle quali parte in causa sia l'Agenzia delle Entrate, e non anche l'Agenzia delle Dogane.

Per un approfondimento del tema si veda la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 123013 del 16 novembre 2018.

[2. Falsa attestazione dell'esportazione di prodotti alcolici fuori dall'UE. I Giudici negano la responsabilità oggettiva dell'imprenditore. Ma poi, in secondo grado, ci ripensano](#)

Il caso è il seguente.

La Dogana ha contestato a un depositario di prodotti alcolici il mancato pagamento dell'accisa su diversi carichi di merce in esportazione in Tunisia e Albania. Secondo l'Amministrazione finanziaria la merce, anziché essere esportata, sarebbe rimasta in Italia, con conseguente evasione di imposta.

L'imprenditore, dal suo canto, eccepiva di essere in possesso della documentazione doganale attestante l'uscita della merce dall'Italia. Esibiva, in particolare, le <<notifiche di esportazione>> (messaggio elettronico della dogana di esportazione), rilasciate dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 1.

A seguito di indagini penali emergeva, tuttavia, che tali documenti erano stati falsamente predisposti da alcuni funzionari dell'Ufficio doganale di Napoli 1, coinvolti nella frode.

Nonostante l'assoluta (e dimostrata) estraneità dell'imprenditore alla frode, l'Amministrazione fiscale ha richiesto al medesimo il pagamento delle accise, considerandolo il garante dell'imposta a titolo oggettivo.

*

La Commissione tributaria di I grado di Bolzano ha, tuttavia, respinto tale tesi, annullando la pretesa dell'Agenzia delle Dogane (sentenza 20 febbraio 2018, n. 32). I giudici bolzanini, in particolare, hanno affermato che: *“formalmente la circolazione è da ritenersi conclusa con l'attestazione dell'Ufficio doganale di esportazione, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che tale attestazione sia stata redatta in modo truffaldino”*.

La Commissione, in sostanza, nega la responsabilità oggettiva del depositario, laddove il medesimo abbia fatto affidamento, come d'altronde prevede la norma, sulle <<notifiche di esportazione>> rilasciate dalla competente Dogana.

*

Di contrario avviso, invece, la Commissione tributaria di II grado di Bolzano, la quale ha annullato la sentenza del primo Giudice, affermando: *<<in caso di irregolarità l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento...il depositario risponde solo sulla base della garanzia prestata, per cui è irrilevante ogni esame in ordine al comportamento più o meno negligente tenuto dallo stesso >>* (sentenza 9 ottobre 2018, n. 87). Secondo i Giudici di II grado, quindi, quando la merce in sospensione di imposta non fuoriesce dal territorio nazionale il depositario è sempre responsabile per il pagamento dell'accisa.

[3. Brexit e vendita di prodotti alcolici. Conseguenza in materia di dazi e accise](#)

Il 30 marzo 2019 il Regno Unito (UK) non farà più parte dell'Unione Europea (UE): si concretizza, dunque, la cosiddetta *Brexit*, ossia la definitiva fuoriuscita del Regno Unito dall'UE.

Tale <<divorzio>> non sarà privo di conseguenze sul piano delle relazioni commerciali.

Per effetto della *Brexit*, infatti, gli scambi tra UK e gli Stati dell'UE potrebbero costare di più, sia in termini fiscali (dazi e accise più elevate all'importazione), sia con riguardo ai maggiori adempimenti a cui le imprese nazionali potrebbero essere sottoposte (si pensi, ad esempio, alle norme sull'etichettatura dei prodotti alcolici, a quelle sulla salute, sulle certificazioni di qualità, *etc.*).

Ad ogni modo, secondo gli ultimi sviluppi (intervenuti ad ottobre 2018) il diritto dell'UE continuerà a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.

Ciò significa che fino a tale data permane l'unione doganale tra i due territori, con la conseguenza che non potranno essere applicati **dazi doganali** agli scambi di merce fra il Regno Unito e gli Stati dell'UE.

Anche per quanto riguarda le **accise**, fino al 31 dicembre 2020 continueranno a trovare applicazione le attuali regole fiscali, ossia: a) l'accisa deve essere corrisposta nel paese di immissione in consumo del bene; b) la circolazione dei prodotti deve essere scortata dall'E-AD (merce in sospensione di accisa) o dal DAS (merce ad accisa assolta); c) le vendite di prodotti alcolici *on-line* continueranno ad essere assoggettate alla disciplina prevista dagli art. 36 e ss. della direttiva 118/2008.

Vicenza, dicembre 2018